

Raffaella Marconi
6714 Semione

Raccomandata
Lodevole
Tribunale Cantonale Amministrativo
Tribunale d'appello
Via Pretorio 16
6900 Lugano

Semione, 3 novembre 2008

Egregi signori,

poiché non ho potuto contare sul completo sostegno di un avvocato, sottoscrivo testualmente quanto segue. Determinante per questa mia contesa è far emergere la disparità di trattamento applicata dal Comune di Biasca nei miei confronti. Disparità messa in evidenza dal dossier fotografico con annesso commento di Alda Fogliani. Poiché i funzionari del Dipartimento del Territorio e i servizi giuridici del Cantone hanno sempre preso le loro decisioni a tavolino, chiedo a codesto Lodevole Tribunale se non ritiene opportuno, in via subordinata, che la precedente istanza (Consiglio di Stato) venga invitata a effettuare una verifica sul territorio.

RICORSO
con richiesta di concessione di effetto sospensivo

di **Raffaella Marconi**, Semione

contro la decisione **14 ottobre 2008 del Consiglio di Stato** con la quale viene confermata la decisione 26 maggio 2008 del Municipio di Biasca che ordina a Raffaella Marconi, in qualità di esecutrice materiale dell'abuso e beneficiaria del DS 1582 RFD Biasca, e al Patriziato di Biasca, in qualità di proprietario del terreno, di procedere all'eliminazione totale dell'abitazione secondaria costruita senza autorizzazione ai mappali no. 6082 e 1636 RFD Biasca e di riassetare il terreno.

IN ORDINE

Il presente ricorso è tempestivo.

La decisione 14 ottobre 2008 è stata intimata per plico raccomandato in data 16 ottobre 2008 e ritirata dalla posta l'indomani, il 17 ottobre 2008 (copia busta raccomandata di intimazione).

Per effetto dell'art. 10 LPamm, il termine di 15 giorni per impugnare la decisione in parola giunge a scadenza pertanto oggi, 3 novembre 2008.

NEL MERITO

1. Il 3 settembre 2002 il Municipio di Biasca rilasciava alla ricorrente una licenza edilizia, nella forma di notifica, per lavori di manutenzione e di bonifica del rustico di mq 16 sito al mappale no. 6082 RFD Biasca (DS 1582), situato fuori zona edificabile, senza tuttavia trasmettere gli atti alle autorità cantonali competenti.

I lavori di manutenzione bonifica consistevano nella sostituzione della struttura lignea del tetto, con successiva copertura in pioda di beola e consolidamento dei muri perimetrali.

2. A seguito di sopralluogo del 5 giugno 2003, in data 10 giugno 2003 il Municipio ordinava l'immediata sospensione dei lavori e la presentazione di una domanda di costruzione in sanatoria.

Alla ricorrente veniva infatti rimproverato di essersi scostata dal permesso ottenuto, demolendo integralmente il rustico e iniziando a realizzare un edificio più alto e più ampio.

Il 30 giugno 2003 la ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria per la riattazione e l'ampliamento del rustico. In tale occasione la ricorrente faceva notare che, contrariamente alle risultanze a Registro fondiario, in origine l'edificio aveva una superficie di ca 26 mq e giustificava la domanda in sanatoria con al necessità –manifestatasi nell'ambito dei lavori al tetto- di abbattere i muri perimetrali molto pericolanti per garantire al sicurezza di chi operava sul cantiere.

La domanda di costruzione in sanatoria riguardava in sostanza l'autorizzazione per la demolizione, la ricostruzione e l'ampliamento del rustico sia orizzontale che verticale, interventi in parte già realizzati.

3. Con decisione 29 ottobre 2003 il Municipio di Biasca respingeva la domanda sulla base del preavviso negativo del Dipartimento del territorio.

Contro tale decisione Raffaella Marconi presentava ricorso al Consiglio di Stato, che in data 30 marzo 2004 confermava la risoluzione municipale.

Pure questo lodevole Tribunale, in data 22 luglio 2004, confermava il diniego della licenza edilizia in sanatoria per la demolizione, ricostruzione e ampliamento del rustico.

4. Con decisione 26 maggio 2008 il Municipio di Biasca ha ordinato a Raffaella Marconi in qualità di esecutrice materiale dell'abuso e beneficiaria del DS 1582 RFD Biasca, e al Patriziato di Biasca, in qualità di proprietario del terreno, di procedere all'eliminazione totale dell'abitazione secondaria costruita senza autorizzazione ai mappali no. 6082 e 1636 RFD Biasca e di riassetare il terreno. L'ordine è stato impartito con le comminatorie dell'art. 292 CPS.

Contro tale risoluzione municipale Raffaella Marconi presentava gravame al Consiglio di Stato chiedendo che l'ordine di demolizione della costruzione sorgente sui mappali no. 6082 e 1636 RFD Biasca di cui alla decisione 26 maggio 2008 del Municipio di Biasca venisse annullato e che in luogo dell'ordine di demolizione venisse inflitta una sanzione pecuniaria.

Contro la medesima risoluzione insorgeva anche il Patriziato di Biasca, eccependo di non essere parte in causa nel procedimento e di aver mai preso parte nella procedura di domanda di costruzione in sanatoria riguardante il rustico, e chiedendo pertanto che l'ordine di demolizione venga indirizzato unicamente a Raffaella Marconi.

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i gravami con decisione 14 ottobre 2008.

Da qui il presente ricorso.

5. L'insorgente considera che l'ordine impartito sia lesivo dei principi di proporzionalità e di buona fede.

La decisione di demolizione e ripristino eccede i limiti dell'indispensabile. Il Consiglio di Stato ha respinto tale censura sulla lesione del principio della buona fede, osservando che la licenza edilizia del 2002 era stata rilasciata unicamente per la manutenzione e bonifica del rustico, e in particolare per la sostituzione della struttura lignea del tetto, con successiva copertura in piode di beola, nonché per una bonifica strutturale delle pareti perimetrali (consolidamento dei muri) del rustico.

A mente del Consiglio di Stato la ricorrente avrebbe dovuto attenersi ai rigorosi limiti di intervento imposti nella licenza e non procedere a lavori di demolizione e ricostruzione.

In realtà, non v'è chi non veda come l'agire del Municipio, il quale il 3 settembre 2002 ha rilasciato una licenza edilizia per lavori di manutenzione e bonifica del rustico, pur conoscendo l'impossibilità di fatto, debba essere considerato come incongruente e lesivo della buona fede.

In effetti, contrariamente alla ricorrente che -non cognita di problematiche di costruzioni edilizie, si è resa conto dell'impossibilità materiale di consolidamento del rustico esistente soltanto in corso d'opera-, all'Ufficio tecnico comunale non poteva sfuggire la circostanza secondo la quale, vista la tipologia e la precarietà del manufatto iniziale e la vetustà e il degrado in cui si trovava il rustico, gli interventi di consolidamento e la bonifica del rustico avrebbero giocoforza cagionato crolli importanti ai muri perimetrali anche adottando accorgimenti tecnici-costruttivi mirati (cfr, parere peritale Ing. Ambrosini 30 ottobre 2008).

La ricorrente si è vista pertanto costretta a procedere ai lavori di demolizione dei muri perimetrali gravemente pericolanti. Un simile intervento era necessario tanto per la sicurezza del manufatto, quanto per la sicurezza del cantiere e degli operai.

La licenza edilizia concessa il 3 settembre 2002 dal Municipio di Biasca era stata concessa in urto con la sicurezza del diritto e con la buona fede.

6. Il Consiglio di Stato sostiene che il principio della parità di trattamento nell'illegalità può essere invocato con successo soltanto quando viene dimostrata l'esistenza di una prassi illegale, che non lede interessi preponderanti e dalla quale l'autorità non intende scostarsi.

Il Consiglio di Stato sembra in questo modo voler minimizzare –o meglio ignorare– quanto accade sui monti di Biasca.

Vero, la dottrina (A. Scolari, diritto amministrativo, parte generale, pag. 150 e segg.) ritiene che: *“una precedente violazione della legge, una sua applicazione scorretta, come anche una non applicazione – che è pure una violazione della legge – non attribuiscono in principio un diritto allo stesso trattamento non conforme alla legge: nessuno può prevalersi del fatto che la legge sia stata altre volte violata per chiedere che sia pure violata a suo vantaggio (DTF 127 I 1 cons. 3a e 122 II 446 cons. 4a e rif.). Il principio della legalità dell’amministrazione è prevalente. Ammettere il contrario sarebbe un invito all’Autorità a perseverare nell’errore”*.

Se tuttavia l’Autorità **rifiuta di abbandonare una prassi non conforme al diritto, ognuno può pretendere di essere messo al beneficio della stessa prassi** (DTF 127 II 113 cons. 9b e rif.), salvo il caso in cui siano lesi interessi pubblici importanti o legittimi interessi di terzi all’applicazione corretta della legge; occorre in tale evenienza procedere a una ponderazione tra i diritti e gli interessi contrastanti (DTF 123 II 248 cons. 3c; 122 II 446 cons. 4a e rif.; RDAT 1984 110 no. 52 = BR 1987 no. 59).

Tale è il caso nella Val Pontirone, dove l’Autorità tollera ogni tipo di abuso edilizio da anni, al punto che l’intera valle è stata denaturata.

Nella Val Pontirone non si può parlare di violazione della legge in un caso isolato e neppure in alcuni casi.

Come dimostra il campionario di fotografie allegate al presente ricorso, l’abuso edilizio in valle è la regola: rustici completamente demoliti e ricostruiti ex novo –ampliati, rialzati- sulla base di licenze edilizie inesistenti, autorizzazioni all’esecuzione di lavori di manutenzione/consolidamento palesemente violate, ordini di interruzione dei lavori di costruzione rimasti inattesi: questa è la Val Pontirone.

Le Autorità sono ben consapevoli di quanto accade; esse tuttavia si guardano bene dall’intervenire.

E se tale situazione è tollerata, da anni, in tutta la Valle, è diritto della ricorrente di poter godere dello medesimo trattamento illegale.

In altre parole, se gli abusi edilizi sono praticamente diventati una prassi non soltanto tollerata, ma pure ormai accettata da parte delle Autorità preposte, la signora Raffaella Marconi, chiede di poter godere del medesimo diritto.

Per questi motivi, chiedo:

I In via supercautelare

1. Al presente ricorso è concesso l’effetto sospensivo.

II Nel merito

1. La decisione 14 ottobre 2008 del Consiglio di Stato è annullata.
Di conseguenza la risoluzione 26 maggio 2008 del Municipio di Biasca con cui è ordinata la demolizione della costruzione sorgente sui fondi part. no. 6082 e no. 1636 RFD Biasca è annullata e sostituita da una pena pecuniaria.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

Confido in un vostro giudizio ragionevole e oggettivo, basato non solo sulle norme scritte, bensì anche su quelle leggi non scritte, improntate al buon senso e alla giusta misura, leggi alle quali il Municipio di Biasca, nel mio caso, mi sento di poter dire, non ha voluto o saputo far ricorso, leggi che sempre dovrebbero soccorrere le autorità chiamate a giudicare.

Con ossequio.

Raffaella Marconi

In allegato si producono:

- 1. - decisione 14 ottobre 2008 e copia della busta di intimazione
- 2. - Notifica di Raffaella Marconi-Rodoni al Comune di Biasca del 25 agosto 2002 / Autorizzazione rilasciata dal Comune il 3 settembre 2002, con le foto di prima e attuale
3. - parere peritale 30 ottobre 2008 dell'ing. Pier Giorgio Ambrosini, Bellinzona
4. - fotocopia ritaglio Giornale del Popolo del 26 ottobre 1989
5. – Scritto di Raffaella Marconi inviato non in forma ufficiale al Consiglio di Stato
6. – dossier fotografico e rapporto di Alda Fogliani, Biasca

Offerte di prova per tutti i punti:

- testimoni, in particolare Alda Fogliani-Delmué, Biasca
- documenti, in particolare i documenti prodotti;
- richiamo incarti, si richiama in particolare:
 - da questo Tribunale l'incarto relativo al rifiuto della licenza edilizia – decisione 22.7.2004,
 - dal Consiglio di Stato l'incarto relativo al rifiuto della licenza edilizia – decisione 30 marzo 2004,
 - dal Municipio di Biasca tutto l'incarto relativo alle opere di edificazione sul fondo part. no. 6082 e no. 1636 RFD Biasca;
- sopralluogo nella Val Pontirone, allo scopo di verificare la situazione di completa illegalità e di abuso edilizio tollerata dalle Autorità.